



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Verbale di deliberazione  
della  
**Giunta Comunale**

**N. 131**

**OGGETTO : AFFARI LEGALI - RGN 677/2025 CORTE D'APPELLO DI GENOVA - PROPOSTA DI COMPOSIZIONE BONARIA DELLA VERTENZA DA PARTE DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE**

Il giorno **17/12/2025** alle ore **09:15** nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>
<b>1</b>	<b>LETTIERI rag. LUCA - Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>2</b>	<b>BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>3</b>	<b>ZUNINO avv. MANUELA - Assessore</b>	<b>Sì</b>
<b>4</b>	<b>ROCCA rag. ENRICA - Assessore</b>	<b>Sì</b>
<b>5</b>	<b>BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore</b>	<b>Sì</b>
<b>6</b>	<b>CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA - Assessore</b>	<b>Sì</b>
	TOTALE PRESENTI	<b>6</b>
	TOTALE ASSENTI	<b>0</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **BARBUSCIA dott.ssa Rosetta** -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LETTIERI rag. LUCA - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

# LA GIUNTA COMUNALE

## PREMESSO CHE:

- con sentenza n. 376/2025 del 13.06.25, il Tribunale di Savona – a seguito di CTU - ha respinto la domanda risarcitoria attorea e condannato gli attori al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 759,00= per esborsi e € 14.103,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A nei confronti di ciascuna parte convenuta;
- l'Ente, con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 109 e 110/2022, aveva disposto il patrocinio a proprie spese nei confronti dei due dipendenti coinvolti nella vertenza, esprimendo il gradimento per i legali da questi proposti- rispettivamente Avvocato Alessandro Garassini ed Avvocato Rosanna Rebagliati del Foro di Savona, i quali sono stati incaricati con determinazioni dirigenziali rispettivamente n. 1081 del 23/11/2022 e n. 1286 del 29/12/2022;
- successivamente, a seguito di chiamata di terzo nei propri confronti, aveva decretato, con decreto sindacale n. 4/2023, la propria costituzione in giudizio, affidando l'incarico, con determinazione dirigenziale n. 180 del 22/02/2023, all'Avvocato Simone Massacano del Foro di Genova;
- pertanto, per effetto della sentenza impugnata, l'Ente avrebbe diritto alla restituzione da parte degli attori di complessivi € 2.227,00 a titolo di esborsi ed € 42.309,00 a titolo di compensi, al netto degli accessori di legge, pari a circa € 62.000,00 a fronte di una spesa sostenuta per il patrocinio legale ammontante, al netto degli accessori di legge, ad € 18.406,00, pari a circa € 26.200 lordi;

## DATO ATTO CHE

- con atto di citazione in appello notificato in data 14/07/2025 ed assunto al protocollo comunale n. 32591 del 15/07/2025 è stata impugnata la sentenza n. 376/2025 con istanza di sospensione della stessa;
- il procedimento è stato iscritto a ruolo dinnanzi alla Corte di Appello di Genova, sezione seconda civile, con NRG 677/2025;
- con decreto n. 32 del 03/09/2025 il Sindaco ha disposto la costituzione in giudizio per resistere all'appello e, con determinazione dirigenziale n. 976 del 10/10/2025 è stato affidato l'incarico di patrocinio legale dell'Ente all'Avvocato Simone Massacano del Foro di Genova;
- con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 94 e 98/2025 l'Ente ha rinnovato il patrocinio legale a favore dei dipendenti coinvolti anche per il grado di appello, esprimendo nuovamente il gradimento per i legali dagli stessi indicati;
- che la spesa sostenuta per compensi legali per il grado di appello, al netto degli accessori di legge, ammonta rispettivamente ad € 5.000 con DA 975 del 10/10/2025, € 4997 con DA 976 del 10/10/2025 ed € 5.720 con DA 1062 del 27/10/2025 e, così, per complessivi € 15.717,00, pari a circa € 18.000 lordi;

## CONSIDERATO CHE

- con ordinanza del 19/11/2025 non è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza formulata dalle controparti, non ritenendo il Collegio integrati i requisiti previsti 283 cpc come emendato dalla riforma "Cartabia";
- all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 il Consigliere istruttore ha emesso ordinanza, trasmessa con nota via mail ordinaria dal legale incaricato dall'Ente, assunta al protocollo comunale al n. 57464/2025, allegata alla presente deliberazione ancorché non pubblicata per ragioni di riservatezza, con la quale ha formulato una proposta transattiva il cui contenuto si ripropone di seguito: *"rinuncia di parte appellante all'appello; compensazione delle spese di lite del giudizio di appello; riliquidazione delle spese di lite di lite di primo grado a favore dei terzi chiamati Lloyd's, Aig e comune di Loano di un importo prossimo ai parametri minimi sul valore della causa determinato dal Tribunale e forfettariamente determinato in euro 7.000,00 onnicomprensivo per ciascuna parte chiamata; conferma nel resto della sentenza di primo grado"*;

- a tale fine l'udienza è stata rinviata al prossimo 20 gennaio 2026;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'Avvocato Massacano, con nota accompagnatoria del provvedimento in questione, anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto ma non pubblicata per ragioni di riservatezza, ha reso edotto il Servizio Affari Legali della proposta pervenuta dai legali che assistono i due dipendenti, disponibili a rinunciare a parte dei compensi per il grado di appello, nei termini meglio indicati nella nota allegata e, comunque, per un esborso lordo da parte dell'Ente di circa € 14.000, fermo il riconoscimento delle spese legali di primo grado, a carico della parte soccombente, per € 7.000 onnicomprensivi a favore di ciascuna parte chiamata, con un rimborso di complessivi 21.000€ all'Ente;

- i legali delle compagnie assicurative coinvolte hanno manifestato l'intendimento di poter accogliere la proposta di compensazione delle spese del grado di appello, a fronte tuttavia dell'integrale riconoscimento delle spese legali del primo grado;

- le somme impegnate a favore dei legali dei dipendenti sono state parzialmente pagate;

#### **ATTESO CHE**

- l'accettazione tout court della proposta formulata dai due legali dei dipendenti appare eccessivamente penalizzante per l'Ente, che si troverebbe comunque a sostenere costi ingenti, all'incirca € 33.200 lordi tra primo e secondo grado, a fronte di un esito del giudizio di primo grado totalmente favorevole così come, almeno fino ad ora, del giudizio di appello;

- in caso di accettazione in tali termini della proposta, l'Ente dovrebbe altresì recuperare le somme pagate parzialmente ai legali che tuttavia sono in eccesso rispetto a quanto dovrebbe formare oggetto della proponenda conciliazione (€ 7.000 omnia per il giudizio di primo grado) così come dovrebbe accordarsi per una parziale rinuncia rispetto a quanto pattuito con determinazione dirigenziale n. 1286/2022;

- la controproposta dei legali delle Compagnie Assicurative appare maggiormente tutelante della posizione dell'Ente, poiché consentirebbe di evitare l'alea del giudizio di appello, mantenendo tuttavia le garanzie dell'esito interamente favorevole del primo grado di giudizio, rispondendo contemporaneamente all'esortazione del Consigliere istruttore di addivenire ad un accordo conciliativo;

**RITENUTO** opportuno che l'organo esecutivo si esprima in ossequio a quanto richiesto dal Giudice in merito alla proposta conciliativa onde consentire all'Avvocato Massacano, in tempo utile per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc in vista della summenzionata udienza, di manifestare la posizione dell'Ente;

**DATO ATTO** altresì che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2025-2027 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST01 oggetto "Benessere della città – ottimizzazione servizi istituzionali";

- all'obiettivo operativo codice OP08 oggetto "Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali";

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- n° 26 del 30.09.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024";

- n° 43 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027";

- n° 44 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027";

- n° 15 del 29.01.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";

- n° 26 del 26.02.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO

DI

ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025–26–27”;

- n° 38 del 19.03.2025 della Giunta Comunale ad oggetto “MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI

ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025–26–27”;

- n° 7 del 29.04.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027”;

- n. 57 del 28/05/2025 della Giunta Comunale ad oggetto “SEGRETERIA GENERALE - MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025–26–27”;

- n. 10 del 01/07/2025 del Consiglio Comunale ad oggetto: “RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 04.06.2025 ad oggetto: “PRIMA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2026 - 2027”;

- n. 78 del 30/07/2025 della Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNI 2026-2027-2028”;

- n. 14 del 30/07/2025 del Consiglio Comunale ad oggetto:” AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2025/2027, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;

- n° 17 del 30.09.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2026-2027-2028 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.78 DEL 30.07.2025”;

- n° 98 del 15.10.2025 della Giunta Comunale ad oggetto: “MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025–26–27”;

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti **unanimi** favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

#### **DELIBERA**

**1) - DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

**2) – DI ESPRIMERSI** favorevolmente in merito alla controproposta dei legali delle Compagnie Assicuratrici coinvolte, che prevede la compensazione delle spese di appello a fronte dell'integrale riconoscimento, per ciascuna parte chiamata, delle spese di primo grado, all'esito di un bilanciamento di interessi tra alea del giudizio e valutazione dell'esito del primo grado, totalmente favorevole alla posizione dell'Ente e dei propri dipendenti, nonché dell'andamento del giudizio di appello;

**3) – DI AUTORIZZARE** l'avv. Simone Massacano del Foro di Genova, che assiste l'Ente nel predetto procedimento, a formulare la proposta nei termini individuati al precedente punto 2) e a sottoscriverla in nome e per conto del Comune di Loano;

**4) – DI AUTORIZZARE** l'avv. Massacano del Foro di Genova a procedere con atto di precetto o altra, meglio vista, procedura esecutiva.

**5) - DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**6) - DI AVVERTIRE**, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di addivenire ad una proposta conciliativa di cui dare evidenza con il deposito delle note scritte ex art 127 ter cpc in tempo utile per l'udienza del 20/01/2026

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente  
LETTIERI rag. LUCA

il Segretario Comunale  
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*